RIFORMA DELL'ORDINAMENTO FORENSE

Art. 28

Iscrizione e cancellazione

Costituiscono requisiti per l'iscrizione all'albo:

a) essere cittadino italiano o di Stato appartenente all'Unione europea, salvo quanto previsto dal comma 2 per gli stranieri cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione europea;

b) avere superato l'esame di abilitazione;

c) avere il domicilio professionale nel circondario del tribunale ove ha sede il consiglio dell'ordine;

d) godere del pieno esercizio dei diritti civili;

e) non trovarsi in una delle condizioni di incompatibilita' di cui all'articolo 29;

f) non essere sottoposto ad esecuzione di pene detentive, di misure cautelari o interdittive;

g) non avere riportato condanne per i reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e per quelli previsti dagli articoli 319-ter, 321, 372, 373, 374, 374-bis, 375, 377, 377-bis, 380, 381 e 615-ter, secondo e terzo comma del codice penale;

h) essere di condotta irreprensibile secondo i canoni previsti dal codice deontologico forense. L'iscrizione all'albo per gli stranieri privi della cittadinanza italiana o della cittadinanza di altro Stato appartenente all'Unione europea e' consentita esclusivamente nelle seguenti ipotesi:

a) allo straniero che ha conseguito il diploma di laurea in giurisprudenza presso un'universita' italiana e ha superato l'esame di Stato, o che ha conseguito il titolo di avvocato in uno Stato membro dell'Unione europea ai sensi della direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, previa documentazione al consiglio dell'ordine degli specifici visti di ingresso e permessi di soggiorno di cui all'articolo 47 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;

b) allo straniero regolarmente soggiornante in possesso di un titolo abilitante conseguito in uno Stato non appartenente all'Unione europea, nei limiti delle quote definite a norma dell'articolo 3, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 25

luglio 1998, n. 286, previa documentazione del riconoscimento del titolo abilitativo rilasciato dal Ministero della giustizia e del certificato del Consiglio nazionale forense di attestazione di superamento della prova attitudinale. L'accertamento dei requisiti e' compiuto dal consiglio dell'ordine, osservate le norme di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, in quanto applicabili. Per l'iscrizione nel registro dei praticanti occorre il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), c), d), e), f), g) e h) del comma 1. E' consentita l'iscrizione ad un solo albo circondariale salva la possibilita' di trasferimento. La domanda di iscrizione e' rivolta al consiglio dell'ordine del circondario nel quale il richiedente intende stabilire il proprio domicilio professionale ed e' corredata dai documenti comprovanti il possesso di tutti i requisiti richiesti. Il consiglio, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni prescritti, provvede alla iscrizione entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda. Il rigetto della domanda puo' essere deliberato solo dopo aver sentito il richiedente nei modi e nei termini di cui al comma 12. La deliberazione e' motivata ed e' notificata in copia integrale entro quindici giorni all'interessato il quale puo' presentare ricorso al Consiglio nazionale forense entro sessanta giorni dalla notificazione. Se il consiglio non provvede sulla domanda nel termine di cui al primo periodo, l'interessato puo', nei successivi trenta giorni, presentare ricorso al Consiglio nazionale forense, che decide sul merito dell'iscrizione. Il provvedimento del Consiglio nazionale forense e' immediatamente esecutivo. Gli iscritti ad albi, elenchi e registri comunicano al consiglio dell'ordine ogni variazione dei dati di iscrizione con la massima sollecitudine. La cancellazione dagli albi, elenchi e registri e' pronunciata dal consiglio dell'ordine a richiesta dell'iscritto, quando questi rinuncia all'iscrizione, ovvero d'ufficio o su richiesta del procuratore generale:

a) quando viene meno uno dei requisiti indicati nel presente articolo;

b) quando l'iscritto non ha prestato il giuramento di cui all'articolo 5 senza giustificato motivo entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento di iscrizione;

c) per gli avvocati dipendenti di enti pubblici, di cui all'articolo 33, quando cessa l'appartenenza all'ufficio legale dell'ente, salva la possibilita' di iscrizione all'albo, sulla base di apposita richiesta;

d) per gli avvocati morosi sospesi ai sensi dell'articolo 52, comma 6, se non provvedono al pagamento degli importi dovuti, decorsi tre anni dalla comminazione della sospensione, fatto salvo il diritto alla reiscrizione in caso di regolarizzazione della propria posizione contributiva. La cancellazione dal registro dei praticanti e dall'elenco allegato dei praticanti abilitati al patrocinio e' deliberata, osservata la procedura prevista nei commi 12, 13 e 17, nei casi seguenti:

a) se il tirocinio e' stato interrotto senza giustificato motivo per oltre sei mesi ma l'interruzione e' in ogni caso giustificata per accertati motivi di salute e quando ricorrono le condizioni per l'applicazione delle disposizioni in materia di maternita' e di paternita' oltre che di adozione;

b) dopo il rilascio del certificato di compiuta pratica, che non puo' essere richiesto trascorsi sei anni dall'inizio, per la prima volta, della pratica ma l'iscrizione puo' permanere per tutto il tempo per cui e' stata chiesta o poteva essere chiesta l'abilitazione al patrocinio;

c) nei casi previsti per la cancellazione dall'albo, in quanto compatibili. Gli effetti della cancellazione dall'albo e dal registro si hanno:

a) dalla data della delibera, per i casi di cui al comma 9, lettere a), b), c) e d), e per i casi di cui al comma 10;

b) automaticamente, alla scadenza del termine per l'abilitazione al patrocinio abilitativo;

c) alla data dell'istanza di cancellazione volontaria o ad altra data successiva indicata nell'istanza stessa. Salva l'ipotesi di cancellazione volontaria su istanza di parte, il consiglio, prima di deliberare la cancellazione dall'albo o dal registro, invita l'iscritto a presentare eventuali osservazioni entro un termine non inferiore a trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Entro il medesimo termine l'iscritto puo' chiedere di essere ascoltato personalmente. Le deliberazioni del consiglio dell'ordine in materia di cancellazione sono comunicate, entro quindici giorni, all'interessato. L'avvocato cancellato dall'albo ai sensi del presente articolo ha il diritto di esservi nuovamente iscritto se dimostra la cessazione dei fatti che hanno determinato la cancellazione e l'effettiva sussistenza dei titoli in base ai quali fu originariamente iscritto e se e' in possesso dei requisiti di cui alle lettere da b) ad h) del comma 1. Per le reiscrizioni sono applicabili le disposizioni dei commi da 1 a 7. Quando e' in corso un procedimento disciplinare la cancellazione e' consentita e si applica l'articolo 72, comma 5. L'avvocato riammesso nell'albo ai termini del comma 14 e' anche reiscritto nell'albo speciale di cui all'articolo 32 se ne e' stato cancellato in seguito alla cancellazione dall'albo. Quando il consiglio rigetta la domanda oppure dispone, per qualsiasi motivo, la cancellazione, l'interessato puo' proporre ricorso al Consiglio nazionale forense ai sensi dell'articolo 59, nel termine di sessanta giorni dalla notificazione della decisione. Il ricorso contro la cancellazione ha effetto sospensivo e il Consiglio nazionale forense provvede in via sostitutiva. Divenuta esecutiva la pronuncia, il consiglio dell'ordine comunica immediatamente al Consiglio nazionale forense e a tutti i consigli degli ordini territoriali la cancellazione.

Versione in vigore dal 26 novembre 2026, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riforma dell'ordinamento forense
Estremi	Decreto legislativo 25 novembre 2026, n. 216
Titolo	II — Albi, elenchi e registri

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-216-2026/art-28-iscrizione-e-cancellazione

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it